

XCIX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti* — *Approvazione degli articoli, 43, 45 e 47 riformati dall'ufficio centrale d'accordo coi proponenti le modificazioni rinviategli nella seduta precedente* — *Votazione dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro* — *Discorso del Senatore Vacca in favore del progetto* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Ministro delle finanze* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Emendamento dell'ufficio centrale all'art. 3 combattuto dal Commissario Hejto Duchoqué e sostenuto dal Senatore Vacca* — *Adozione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 3, non che degli articoli 3 e 4* — *Dichiarazione ed istanza del Regio Commissario sulla modificazione dell'ufficio centrale all'art. 5* — *Risposta del Senatore Farina* — *Approvazione dell'art. 5* — *Soppressione dell'art. 6* — *Adozione degli articoli 7 al 9* — *Osservazione del Regio Commissario sulla modificazione all'art. 10* — *Risposta del Senatore Arnulfo (relatore)* — *Considerazioni al riguardo dei Senatori Cibrario, Farina, Mameli, Taverna e Regio Commissario* — *Proposta del Senatore Mameli combattuta dal Senatore Arnulfo (relatore)* — *Adozione delle prime quattro parti dell'art. 10* — *Rejezione della modificazione al detto articolo dell'ufficio centrale* — *Adozione della proposta Mameli alla quinta parte dell'art. 10 e della parte stessa, nonchè degli articoli 11 e 12* — *Dichiarazione del Regio Commissario* — *Adozione dell'articolo 13 colla modificazione propositavi dal Regio Commissario e degli articoli 13 e 14 cogli emendamenti del Senatore Mameli, nonchè degli articoli 15, 16 e 17* — *Osservazioni e proposte del Regio Commissario sull'articolo 18* — *Risposta del Senatore Arnulfo* — *Approvazione delle tre prime parti dell'art. 18* — *Proposta alla prima parte del n. 3 dell'articolo mentovato 18 del Senatore Cotta* — *Dichiarazione al proposito del Senatore Arnulfo* — *Approvazione di questa parte e delle successive sino all'alinea 5 del numero 10 del detto articolo* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Corsi sull'alinea 6 del numero 10 forniti dal Senatore Arnulfo* — *Proposta in ordine allo stesso alinea del Senatore Martinengo, combattuta dal Senatore Arnulfo* — *Ritiro della proposta Martinengo* — *Proposta del Senatore Poggi, ministro, accettata dall'ufficio centrale* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Lauzi sul mentovato alinea, e date dal Senatore Arnulfo* — *Adozione dell'alinea e dei successivi 6 e 7* — *Sospensione dell'8* — *Approvazione del 9 e 10 e dei successivi numeri del summentovato articolo 18.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi ed il Regio Commissario Duchoqué; più tardi interviene pur anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda**. Legge tre lettere dei Senatori Porro, Sella e Gozzadini, colle quali per motivi cbi di famiglia e cbi di salute chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

La parola è al Senatore Cibrario relatore dell'ufficio centrale, per far conoscere il risultato del rinvio fatto ieri all'ufficio medesimo degli articoli 43, 45 e 47.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale coerente al voto espresso dal Senato, si è riunito questa

mattina per esaminare gli emendamenti proposti dai Senatori Vighiani, De Foresta e Farina.

Invitati gli onorevoli proponenti ad intervenire nel seno dell'ufficio centrale, ha concordato con essi la seguente redazione:

Riguardo all'art. 43, ecco qual essa sarebbe:

« L'agente contabile ha diritto a ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni » come sta nell'articolo. Ma dopo il membretto c si è aggiunto un altro membretto d;

« Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi ».

Dopo l'ultimo membretto dell'articolo mentovato 43 che comincia: « Il giudizio di revocazione ecc. », si è aggiunto il seguente alinea:

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione delle decisioni; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. »

Si è quindi soppresso l'articolo 45 che non trovava più luogo, e si è surrogato con un altro che costituisce l'emendamento proposto dal Senatore De Foresta:

« La revocazione della decisione non è fatta che per la parte del conto dichiarata erronea e per le susseguenti rettificazioni.

Presidente. E sopra l'art. 47, che era stato parimente rinviato?

Senatore Cibrario, *Relatore.* Quando siano votati questi due articoli, parlerò sul 47, sul quale ci siamo parimenti accordati coll'onorevole proponente mediante una lieve modificazione, di cui informerò a suo tempo il Senato.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sull'articolo 43 secondo l'ultima redazione proposta dall'ufficio centrale, lo rileggo per metterlo ai voti.

« L'agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

- « a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;
- « d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi. (Approvato).

Viene ora l'articolo 45.

L'ufficio centrale, d'accordo col signor Senatore De Foresta, l'ha riformato nel modo seguente:

« La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea, e per le susseguenti rettificazioni ».

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 47, sul quale accordo la parola al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, *Relatore.* L'ufficio centrale senza entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Poggi in ordine al contenzioso amministrativo, considerando che questi Tribunali del contenzioso amministrativo non sono stabiliti dappertutto, ha in conseguenza creduto conveniente di tornare alla sua primitiva redazione con una leggiera variante, per modo che l'art. 47 si troverebbe redatto nei seguenti termini:

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti ».

Ha considerato l'ufficio centrale che per la maggior parte dei casi i reliquati dei tesorieri sono constati dei tributi non rappresentati.

L'ufficio centrale prega il Senato a considerare che con questa disposizione non si accrescono punto i privilegi fiscali; si tratta solamente di applicare all'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite per la riscossione dei tributi diretti; e siccome dappertutto ci saranno necessariamente mezzi e forme stabilite dalle leggi per la loro riscossione, questa variazione non incontra l'ostacolo che era stato avvertito quando si era creduto di attribuire ai Consigli di prefettura l'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, leggerò l'articolo 47, nella conformità espressa dall'ufficio centrale.

L'articolo 47 rimarrebbe così concepito:

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni ».

Metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto, e prego il Senatore D'Adda di voler fare l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	87
Favorevoli	80
Contrarii	7

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO.

(V. atti del Senato N.107).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbe ora in discussione il progetto di legge per la tassa di registro.

Il Senato dispenserà, credo, il Presidente dal dare lettura dei 110 articoli del progetto...

Voci varie. Sì, sì.

Presidente. In allora apro la discussione generale su questo progetto, ed accordo la parola al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori. La legge che abbiamo a discutere forma parte di un sistema di nuove imposte da far comuni alle varie parti d'Italia, epperò l'interesse dell'argomento mi muove a presentare al Senato talune considerazioni generali, forse non indegne di una qualche attenzione.

La necessità di imporre la fortuna pubblica francamente, arditamente e su larga scala, è tale necessità che non si discute, perocchè sta essa nella coscienza di quanti sinceramente vogliono l'Italia. E bisogna in verità sapere guardare in viso la situazione economica e politica quale si presenta senza timori e senza illusioni.

Noi siamo di fronte ad un disavanzo non lieve, il quale indarno potremo colmare chiedendo qualche cosa al credito; poichè il credito sposato non ci risponderebbe; noi abbiamo necessità, e stringente necessità, di spingere l'armamento nazionale, imperocchè le armi anzitutto e non disgiunte dal senno e dalla temperanza, e dalla concordia, potranno condurci quando che sia al compimento dei nostri destini.

Pari necessità abbiamo di promuovere il lavoro nazionale e le opere ferroviarie come doppio strumento e di sussistenza alle classi faticanti, ed eziandio come cemento vero e sostanziale dell'unificazione degli interessi materiali.

Poste adunque codeste necessità, rimarrà dimostrato l'irrecusabile bisogno di chiamare in soccorso la leva delle imposte, il bisogno di fare appello a tutti quanti sono i popoli d'Italia, chiedendo il concorso ai carichi dello Stato, chiedendo quei sacrifici che dovranno sopportare ai grandi fini nazionali, quei sacrifici dei quali, lasciatemelo dire, questo nobilissimo Piemonte diede imitabile esempio in tutto questo periodo di apparecchio del nazionale riscatto.

Ed io tengo fede fermissima che le province nuove risponderanno non repugnanti anzi volenterose a questo appello.

Vi risponderanno, e aggiungo, impareranno dai popoli subalpini la virtù del sacrificio, vi risponderanno, ma voglio aggiungere, domanderanno ancora un corrispettivo, e quale è desso? Quale è questo corrispettivo?

Invocheranno le popolazioni di tutta quanta l'Italia, e non voglio tacerlo, più fortemente le popolazioni me-

ridionali, come quelle che per le condizioni eccezionali sono travagliate da mali infiniti, invocheranno un'amministrazione vigile, sagace, operosa; invocheranno un potere serio e forte, il quale, o Signori, abbia potestà di far camminare la libertà, il progresso in compagnia dell'ordine.

Io non parlo certo nè di quell'ordine stigmatizzato da Tacito, nè dell'ordine di Varsavia. Lascio questi trofei al dispotismo. Ma parlo bensì di quell'ordine che assicura, fortifica e consolida la libertà, la rende possibile, la salva dalle esagerazioni e dagli eccessi che potrebbero farla perigliare. Domanderanno un corrispettivo, o Signori, in quell'indirizzo il quale nella partecipazione ai benefici e alle considerazioni sociali si mostra sempre alieno da tutto ciò che potrebbe accennare a distinzioni, a preminenze, ad esclusivismo che potrebbe turbare le menti, ed insinuare certe opinioni, certe ubbie irritanti e funeste. Infine chiederanno pure, e credo a buon diritto, che avendosi a sobbarcare a nuovi balzelli, il Governo, nell'atto che aggrava la condizione dei contribuenti, riversi pure i compensi e beneficii mercè una cresciuta vita industriale, aprendo nuove sorgenti alla ricchezza pubblica.

In queste condizioni adunque io mi penso che potremo francamente e sicuramente entrare nella via delle nuove imposte.

Dimostrata la necessità delle nuove tasse, rimane però la questione dell'ordinamento migliore da recarle in atto in tal guisa da renderle il meno che si potrà gravose e dure.

Io non ricorderò qui i principii fondamentali di un buon sistema di tasse, l'uguaglianza, la proporzionalità, la giustizia.

Dirò bensì che nella scala progressiva delle tasse conviene che il Governo prima di spingere le tasse a quell'estremo limite che va a colpire le classi faticanti, il lavoro, il salario e le supreme necessità della vita, abbia il debito di trovare la materia imponibile primamente nel superfluo, nei raffinamenti del lusso, nella proprietà immobiliare e nella ricchezza mobile, sotto ogni forma, nell'industria e nel commercio, e finalmente in tutti gli atti traslativi di proprietà, nelle transazioni della vita civile. Imperocchè io reputo, che il principio razionale delle imposte stia nell'idea che l'imposta rappresenti propriamente il prezzo della protezione sociale. Dunque è giusto che paghi più chi di questa protezione fruisce meglio.

E quando questo principio sarà spinto alle sue ultime conseguenze, allora forse sarà pure riabilitata l'idea dell'imposta progressiva, quell'idea che so che scandalizza molti e sveglia molte diffidenze, diffidenze secondo me ingiuste, perchè dovrebbero pur sapere gli avversari dell'imposta progressiva che essa ebbe a propugnatori statisti ed economisti illustri, fra i quali mi piace citare e il Montesquieu, e il fondatore della scienza economica Adamo Smith, e il continuatore di esso Giovanni Battista Say, per tacere di altri economisti odierni.

Premesse queste idee generali, o Signori, io veggio che lo schema di legge relativo alle imposte sui contratti, sullo eredità, e sugli atti giudiziarii discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento si è poi presentato al Senato ed ha formato il soggetto di studii pazienti, di diligente esame dell'ufficio centrale; e piacermi rendere una testimonianza di lode all'accurata e limpida relazione dell'ufficio centrale che torna a gran lode dell'ufficio medesimo. Torna a gran lode, io diceva, dell'ufficio centrale, imperocchè io vorrei ormai che si sgombrasse un'ingiusta pretensione che veggio sorgere nella mente di alcuno, cioè che il Senato in fatto di leggi d'imposte non debba andare per lo sottile; debba guardarsi da certe investigazioni troppo minuziose, debba quasi fare atto di fede in fatto d'imposte solo perchè questa prerogativa è devoluta alla Camera Elettiva.

Riconosco volentieri nella Camera Elettiva la prerogativa del voto delle imposte, ma d'altra parte non dovrebbesi dimenticare che ogni atto legislativo è l'emanazione dei tre poteri; non si avrebbe a dimenticare che se nei giudizi ordinarii del mio e del tuo il doppio grado di giurisdizione è riguardato come la più solida delle garanzie, quanto sarà maggiore questo interesse ove si tratti di atti legislativi!

Infine io sono certo di interpretare il sentimento di questo illustre consesso, quando affermo che il Senato non rinnegherà mai la sua missione, non vorrà mai rassegnarsi all'ufficio di una Corte di registrazione.

Ma fatte queste considerazioni io credo per altro che bisognerà tener pure in gran conto la situazione eccezionale in cui versiamo. Questa situazione ci avverte che verando l'azienda pubblica in così gravi strette, ogni giorno, ogni ora che fugge è un danno sensibilissimo all'erario; ci fa scapitare nel credito europeo, toglie al Governo i nervi; è una questione che sarei per dire di vita o di morte.

Adunque questo ci impone il dovere di procedere con alquanto correttezza nella discussione di questa legge. Andremo man mano svolgendo le nostre opinioni rispetto ai vari emendamenti che l'ufficio centrale ha insinuato in essa.

Dirò anticipatamente che io ne trovo alcuno che tende a colmare certe lacune: altri che vi portano una maggior correttezza di redazione, altri che hanno migliorato i metodi e le norme delle tassazioni, altri che hanno il vantaggio di averle armonizzate con quelle parti della legislazione civile che determinano gli effetti giuridici degli atti colpiti appunto da questa legge di registro.

Or bene io credo che avremo a procedere con una tal quale misura nell'esame di codesti emendamenti. Ove ci incontreremo in taluni che veramente ci appaiano giustificati da gravi considerazioni, o che tendano ad evitare sconci gravissimi, confido che il Senato non vorrà punto esitare ad accoglierli. Saremo, io lo spero, più remissivi ove si tratterà di quei tali emendamenti, i quali quantunque potessero servire a portare

nella legge una maggiore perfezione, pur tuttavolta, fatta ragione dei gravi motivi d'urgenza, prudenza vorrà che si rimandino o ad una futura revisione della legge ovvero alla parte regolamentare.

Questo adunque sarà il criterio che io credo doversi adottare dal Senato, e credo che mai sia stata così acconciamente applicabile la massima: che l'ottimo in molti casi è il nemico del bene.

Senatore **Martinengo**. Io non aggiungerò certamente parola per dimostrare la necessità di questa legge non che di tutte quelle che ci furono presentate, tendenti a rendere le nostre entrate sufficienti a sopportare i carichi dello Stato.

Ho veduto con molta soddisfazione il motto *economia* che l'onorevole signor Ministro delle finanze ha messo sulla sua bandiera.

L'economia fu già caldamente raccomandata non solo in questo ma anche nell'altro recinto, e credo che potrà essere mantenuta con maggiore e più efficace misura per l'avvenire.

Una sola domanda io mi permetto a questo proposito di fare prima di entrare nella discussione di leggi che si riferiscono a tasse od aumenti di tasse, ed è se l'onorevole signor Ministro delle finanze abbia in mente di attuare la percquazione dell'imposta fondiaria come il Ministro a cui succede, il quale ne aveva già fatto anche qualche proposta alla Camera elettiva.

Io sarò felice di sentire che siano assicurate con questo modo le proprietà fondiarie di poter sostenere un aumento di tassa, il quale certamente peggiorerebbe di molto la loro già triste condizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Debbo dichiarare che appena veni al Ministero fu mia somma cura di non ritardare neppure di un giorno, e per così dire, neppure di un'ora l'attuazione di tutte le leggi che si riferiscono ad imposte; epperò fin dal primo giorno in cui ebbe l'onore di comparire davanti al Parlamento, dichiarò il Presidente del Consiglio e aggiunsi anch'io che accetterò le leggi presentate dal mio predecessore, riservandomi solo di proporre alcuna modificazione.

Dichiarai ancora che io ho adottato questo sistema non solo per le leggi già presentate all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, ma anche per quelle delle quali il mio predecessore con una premura che io non posso abbastanza lodare aveva fatto intraprendere gli studi.

Io mi sono indirizzato a tutti i personaggi distintissimi i quali o hanno preso parte o ne prendono tuttora a questi studi, pregandoli a volere non solo continuare a prestare l'opera loro, ma, se era possibile, se pure il loro zelo aveva bisogno di sollecitazione, ad accelerarla.

Venendo poi alla legge speciale della quale l'onorevole signor Senatore Martinengo ha fatto parola, debbo egualmente dichiarargli che mi sono raccomandato al-

l'onorevole signor Presidente della Commissione che ha per oggetto lo studio della percezione delle imposte, di fare in proposito uno schema di legge il quale possa al più presto possibile essere presentato al Parlamento.

Senatore **Martinengo**. Mi dichiaro soddisfatto delle parole dell'onorevole signor Ministro.

Presidente. Se nessuno domanda più parola, interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

TITOLO I.

Delle tasse di registro e delle norme generali per la loro applicazione.

« Art. 1. Gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge.

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri ».

(Approvato).

« Art. 2. Le tasse di registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti ».

(Approvato).

« Art. 3. La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che non contengono né obbligazione, né liberazione, né condanna, né collocazione o liquidazione di somme o valori, né trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili o immobili.

« L'articolo 98 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa e la tassa per ciascun atto ».

A questo articolo l'ufficio centrale ha proposto un emendamento nei termini seguenti: « La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che non contengono né obbligazione, né liberazione, né collocazione di somme » e nel resto l'ufficio centrale ammette l'articolo ministeriale. Propone cioè di sopprimere le parole o *liquidazione*.

La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. La parola che l'ufficio centrale vi propone di sopprimere in quest'articolo si trova nella legge del registro francese e in quasi tutte le leggi italiane che hanno più o meno imitato la francese. L'ufficio centrale teme che questa parola possa portare duplicazione di tassa; che sopra alcuna somma liquidata si esiga diritto proporzionale dopo che già sulla stessa somma sia percepito per titolo di condanna.

La giurisprudenza francese non ha mai incontrato difficoltà nell'applicazione dell'articolo come è concepito in questo progetto, né si è mai verificata una duplica-

zione di tassa come teme l'ufficio centrale, tanto che io posso dire, che in massima io mi trovo d'accordo coll'ufficio centrale, perchè neppure io vorrei che da questa parola venisse duplicazione di tassa; ma credo che il pericolo non esista, e che possa essere utile altronde mantenere la parola *liquidazione*, per evitare il contrario pericolo di esazione non voluta.

Avviene talvolta che la liquidazione di somme si faccia dai Tribunali e non in forma di condanna, ma in forma di dichiarazione successiva alla condanna, ed in questo caso avviene che per la condanna si esige solamente un diritto fisso da imputarsi se volete nel diritto proporzionale da esigersi poi sulla somma liquidata,

Dirò che il dubbio se questa parola dovesse eliminarsi, venne anche nell'esame che fu fatto del progetto di legge del 1854, che oggi è legge vigente nelle antiche province. Nella detta relazione colla quale fu presentato alla Camera elettiva quel progetto, si disse che nella Commissione si era discusso se la parola *liquidazione* dovesse o non dovesse essere eliminata, ma la discussione aveva chiarito che il lasciarvela come vi fu lasciata, non aveva pericolo e trovava anzi questa congruità di applicazione.

Mi sono informato se nei sistemi di procedura delle diverse province si esemplifica sovente il caso di liquidazioni che si facciano separatamente dalle sentenze di condanna, ed ho verificato che ciò avviene molto frequentemente in specie nelle province meridionali dove dopo la condanna in genere si fa rinvio ad un giudice commissario per la liquidazione che si fa per semplice ordinanza, senza enunciazione né forma di condanna.

Quando adunque una condanna si riferisce a somme liquidate il diritto proporzionale si percepisce sulla condanna.

Quando si fa riserva di futura liquidazione, il diritto proporzionale si esige non sulla ordinanza in genere ma sulla ordinanza di liquidazione.

Che se la condanna in parte si riferisce a somme liquide, ed in parte facesse rinvio a futura liquidazione, in questo caso si devono esigere due diritti proporzionali; ma questi non sono duplicazione di tassa, perchè si riferiscono non ad una medesima somma, ma a somme diverse.

D'altronde se in pratica né in Francia né in Italia che io mi sappia questa parola ha portato difficoltà, né inconvenienti, mi pare che non vi sia ragione sufficiente di sopprimerla.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale non propone l'emendamento di cui si tratta nello scopo di eliminare dalla tassa qualche atto o provvedimento.

L'unico scopo che si propone, e si propone si è di togliere dall'articolo un vocabolo, che mentre a nulla giova agli interessi finanziari, può essere causa di percezione di diritti che nel pensiero del proponente della legge come in quello dell'onorevole Commissario regio

che la sostiene, non si volle con quest' articolo autorizzare.

Il medesimo come sta scritto colpirebbe ogni atto contenente liquidazione.

Ora tuttavolta che si presenterà in giudizio una liquidazione fatta da persone di ciò fare incaricate, potrebbe a termini degli articoli 3 e 4 pretendersi il diritto, il che non sarebbe giusto, nè è in armonia collo spirito, col sistema della legge.

Il Commissario regio fece delle ipotesi, dalle quali mi permetterà che io deduca una conseguenza diversa dalla sua. Egli pose il caso che vi sia sentenza di condanna ad una somma determinata, e disse il diritto proporzionale si prende sopra questo giudicato. Per contrario, egli soggiunge, può esservi sentenza in cui si condanna ad una somma, ma da liquidarsi; e dice l'onorevole Commissario regio questa liquidazione si fa di poi con ordinanza giudiciale: in questo caso per tale ordinanza di liquidazione si deve pagare il diritto proporzionale.

Mi permetterà l'onorevole Commissario regio d'osservare, che non è per l'ordinanza di liquidazione che devesi pagare l'emolumento: ma per la sentenza di condanna, la quale è il titolo che fa nascere il diritto all'emolumento: l'ordinanza contenente il risultato della liquidazione ad altro non serve se non ad accertare il *quid*, e il *quantum* sia dovuto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'origine del diritto ha sede nella sentenza, ed è appunto per evitare, che con queste parole *atti di liquidazione* si possa pretendere e legalmente pretendere, che dopo pagato un primo diritto, se ne paghi un secondo, che l'ufficio propone la soppressione del vocabolo *liquidazione di somme o valori*. D'altronde: o gli atti che contengono liquidazioni di somme costituiscono in definitiva un'obbligazione, ed essi sono ampiamente colpiti da questa legge: o gli atti che contengono liquidazione, sono la dipendenza di un giudicato, e questa liquidazione dev'essere esente da ogni diritto.

Ora io domando come si potrebbe, a fronte delle parole generiche con cui sono concepiti gli articoli 3 e 4, sostenere da chi abbia già pagato il diritto d'emolumento per la sentenza, di non doverne più pagarne un altro per la liquidazione?

Non vi ha disposizione in questa legge, non vi ha articolo che lasci arguire, che non si possa pretendere un doppio diritto: non vi ha articolo che dica, *un atto non può essere assoggettato ad un doppio diritto*, che anzi vi sono degli atti i quali producono un diritto per causa dei contratti che contengono ed un altro perchè danno poi luogo ad una sentenza, onde non si può stabilire in modo assoluto che per uno stesso oggetto non si pagheranno mai due diritti; quindi è uopo fare la legge in tali termini concepita da togliere ogni sorta di dubbio.

S'invoca la pratica in conseguenza di leggi simili,

che sono vigenti in altri Stati, ed i niuni inconvenienti che ne derivano.

Non ignoro, che la legge francese ha una disposizione consimile; non ignoro che la legge del 1854 si fece in questi medesimi termini. Io avevo l'onore di fare parte di quella commissione cui accennava l'onorevole Commissario regio; e fui fin d'allora di parere che non dovesse così compilarci. Ma chi può poi guarentire che inconvenienti non sian prodotti dal disposto di dette leggi?

Forse l'Amministrazione demaniale? Signori no.

Coloro i quali sono colpiti di tassa con una legge concepita in termini che favoriscono la percezione subiscono la legge per forza, pagano, e gli agenti fiscali non trovano che vi siano inconvenienti, i quali si sopportano anche senza reclamo quando questo riescirebbe inutile.

Quando si dicesse che ogni atto di liquidazione è colpito da tassa sarebbe mestiere pagarla, senz'altro dire, perchè sarebbe inutile lo occennare ad un inconveniente del pagamento d'una tassa doppia quando la legge lo autorizzi.

D'altronde si sono forse dal regio Commissario accennati degl' inconvenienti che possano derivare dalla soppressione delle parole cui accenna l'emendamento dell'ufficio centrale? No certamente, perchè realmente niun pregiudicio può derivare alla finanza, perchè, ripeto, se la liquidazione costituisce un contratto od una obbligazione, vi hanno disposizioni che colpiscono di tassa i relativi atti. Se la liquidazione è la conseguenza di un giudicato, l'onorevole Commissario regio dice che non è giusto che debbasi pagare una seconda volta, onde non vi ha ragione per temere danni per l'erario.

Ancorchè pur nascesse soltanto il timore che delle contestazioni potessero nascere sarebbe necessario d'adottare la proposta dell'ufficio; ma pare a me che dal modo con cui gli articoli sono concepiti non solo non esista il timore, il pericolo di contestazioni, ma la certezza che una liquidazione in qualunque modo fatta sarebbe soggetta al diritto immancabilmente.

Siamo dunque d'accordo nello scopo coll'onorevole Commissario regio di escludere i duplicati diritti, ma non siamo concordi sulle conseguenze che deriveranno dall'adozione degli articoli proposti dal Ministero e degli emendamenti proposti dall'ufficio centrale; motivo per cui l'ufficio come propose ad unanimità tutti gli emendamenti di cui è fatto cenno in questa legge, con pari unanimità insiste perchè il Senato voglia approvare anche questo.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Risponderò poche cose ad un'osservazione dell'onorevole Commissario regio, il quale accennava ad una pratica del sistema di procedimento giudiziario napolitano cioè che si potesse in alcuni casi incontrare prima una condanna indeterminata e di poi una liquidazione di valori e di somme. Ed io non potrei che confermare il suo assunto: senonchè io non saprei

accordarmi nella conseguenza ch'egli ne deduce invocando precisamente quell'esempio, perciocchè pare a me che data l'ipotesi di una condanna dirò così *potenziale* indeterminata, la quale aspetta di poi una liquidazione di somme e di valori, pare a me per verità poco consentaneo ai dettami di giustizia che il fisco possa fare pagar un diritto ripetuto, una duplicazione di tasse, un vero *bis in idem*. Se il diritto di tassa non viene a colpire che la sentenza di condanna, certa cosa è che nel senso giuridico la condanna non si ha che con la fissazione di quantità determinata. Sotto questo rapporto io non potrei che unirmi al concetto dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Senza contestare che siamo d'accordo nella intenzione io dimanderei tuttavia da qual termine si farà decorrere l'obbligo del pagamento della tassa sulla somma liquidata per ordinanza?

Io credo dall'ordinanza e non dalla precedente condanna in genere. Tanto è vero che l'atto che determina l'obbligo del pagamento della tassa non è assolutamente la sentenza di condanna, ma piuttosto la ordinanza di liquidazione.

Mentre adunque non mi pare da temere la duplicazione di tassa, mi pare utile accertare, che quando dopo una prima condanna in genere, si fa separatamente la liquidazione, sulla somma così separatamente liquidata deve pagarsi la tassa proporzionale.

Se l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, se l'ufficio crede che l'obbligo di pagare il diritto proporzionale venga dalla condanna, dalla data della condanna, quest'obbligo dovrebbe avere il suo punto di partenza per l'esecuzione; e come questo è impossibile nel suo sistema, così parmi che si abbia in questo una riprova che si abbia a parlare separatamente e di condanna e di liquidazione.

Se la condanna è di somma *liquidabile*, su questa non può perceiversi tassa proporzionale; questa si percepisce sulla somma che poi viene liquidata.

Senatore Arnulfo, Relatore. Io risponderò alla domanda che mi fu fatta e dico che il diritto nasce, e l'azione a percevere l'emolumento è acquistata alle finanze dal giorno della sentenza.

Se si trattasse di garantire l'interesse delle finanze cioè assicurare la riscossione del diritto di emolumento in seguito ad una sentenza portante condanna di somme da accertarsi e liquidarsi, io non dubito che l'onorevole signor Commissario regio si crederrebbe autorizzato ad inscrivere l'ipoteca che nasce dalla sentenza e non aspetterebbe la liquidazione.

L'ipoteca che iscriverebbe in forza della sentenza sarebbe di una somma a calcolo, approssimativa e rimarrebbe certa dopo la liquidazione. Non dubito che se mai vi fosse un creditore il quale avesse ottenuto ipoteca fra la sentenza e la liquidazione, l'onorevole Commissario regio sosterebbe la preferenza a favore del Fisco dalla data della sentenza.

Tanto è che il diritto all'emolumento nasce dalla sentenza, sebbene poi la somma si accerti mercè la liquidazione.

Siamo d'accordo, ripeto, coll'onorevole regio Commissario nello scopo: egli, giusto qual'è, non vuole duplicazione di tassa, ma i termini coi quali sono concepiti i due articoli che discutiamo autorizzano molte possibili duplicazioni di tassa. Non possiamo garantire che gli impiegati più o meno istruiti di cose legali ne facciano applicazione nel senso che l'onorevole regio Commissario farebbe se a lui toccasse di farla.

Quindi importa d'evitare ogni ombra di dubbio, ogni locuzione che presa alla lettera, produrrebbe riscossioni indebite. Perciò l'ufficio centrale mantiene il proposto emendamento.

Commissario Regio. Qualora mai votasse questo emendamento il Senato, io spero che l'ufficio centrale troverà necessario che quando si parla dei termini delle denunce, si aggiunga una disposizione che oggi mancherebbe nel progetto comunque modificato dall'ufficio centrale, per la quale si stabilisca un termine speciale di decorrenza per la denuncia e pagamento di tassa per liquidazioni fatte per atto di giudice senza forma di condanna.

Senatore Arnulfo, Relatore. Io prego il Senato di voler ammettere gli emendamenti dell'ufficio centrale; tuttavia semprechè l'ufficio trovasse la necessità accennata dall'onorevole regio Commissario ben volentieri aderirebbe alla relativa proposta. Avverto però fin d'ora che *ad impossibilia nemo tenetur!* Non si può pretendere che sia incorso in contravvenzione colui che non può pagare perchè non sa che cosa pagare. Nessuno può esser messo in mora per eseguire il pagamento, quando il creditore medesimo non è in grado di dire: mi dovete tanto!

Quando il demanio può dire: mi è dovuta la somma determinata, io ammetto che possa incorrere in contravvenzione chi non paga; ma quando il demanio, col titolo che ha in mano, non ha che un diritto da riscuotere ma il cui ammontare non è ancora determinato perchè è da liquidarsi, io dico: finchè la liquidazione non sarà fatta, il termine non decorrerà e penalità non s'incorre.

Presidente. L'emendamento dell'ufficio centrale si riduce a sopprimere la parola o *liquidazione*.

Metterò ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Trattandosi di soppressione avvertiranno i signori Senatori che quelli i quali concorrono nell'avviso dell'ufficio centrale non debbono alzarsi quando si pone ai voti queste parole, o *liquidazione*; quelli invece che appoggiano il progetto del Ministero si alzeranno per approvare queste parole o *liquidazione*.

Premessa questa dichiarazione io metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale concernente le parole, o *liquidazione*...

Senatore Arnulfo, Relatore (interrompendo). No, no, nella soppressione delle parole o *liquidazione*.

Presidente. Nella soppressione di dette parole. Giacchè gioverà avvertire ancora una volta che non ammettendo il nostro regolamento la votazione diretta della soppressione si deve votare in senso inverso, cioè quelli che sono del parere dell'ufficio centrale non si alzeranno per approvare le parole o *liquidazione*, quelli invece che sono d'avviso contrario si alzeranno per approvarle.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Mettendo ai voti le parole o *liquidazione* il signor Presidente mette ai voti il progetto del Ministero?

Presidente. Precisamente.

Senatore Arnulfo, Relatore. Allora coloro i quali vogliono approvare l'emendamento dell'ufficio centrale non approveranno queste parole.

Presidente. Non si alzeranno...

Senatore Arnulfo, Relatore. Quelli che invece vorranno il progetto del Ministero si alzeranno.

Presidente. Metto ai voti le parole o *liquidazione*, chi approva queste parole si alzi.

(Sono sopresse le parole o *liquidazione*).

Adesso rileggo l'intero art. 3 meno le parole o *liquidazione* (V. sopra).

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori, e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina per analogia, prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile ».

La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Nell'art. 4 si ripete la parola *liquidazione* e quindi la soppressione va da sé. Però l'ufficio centrale propone anche la soppressione nell'ultimo alinea della parola *per analogia*, la qual parola non è che un modo avverbiale che conferma sempre più il significato della disposizione e la caratterizza.

Ora siccome l'ufficio centrale concede la cosa, io non ho ragione di fare questione di parola ed accetto la soppressione.

Presidente. Siccome sono già state eliminate le parole o *liquidazione* nell'articolo 3, così dovranno necessariamente pure eliminarsi nell'articolo 4.

Io leggerò quindi quest'articolo nella conformità risultante tanto dalla soppressione delle parole o *liquida-*

zione, che delle altre per analogia pure acconsentita dal signor Commissario regio.

« Art. 4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori, e qualunque trasmissione di proprietà di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, mobili e crediti esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

« Al contrario gli stabili, mobili o crediti ipotecati od esigibili nel Regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

L'ufficio centrale ridurrebbe l'articolo 5 a queste sole parole.

« Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso negare che la disposizione contenuta nell'articolo 5, come fu portato al Senato non è perfettamente coerente ai più puri e sicuri principii di diritto internazionale. Così non era il primitivo progetto ministeriale, e questa è una mutazione fattasi successivamente.

Non credo che in pratica sarebbero nè molti nè gravi gli inconvenienti della disposizione di quest'articolo, ma dacchè il progetto deve avere una nuova sanzione io credo che sia utile il modificarlo o come ha proposto l'ufficio centrale, o come, se così credesse l'ufficio stesso, era il primitivo progetto ministeriale.

È verissimo che l'ufficio centrale per eliminare il più lontano pericolo di contraddire ai principii di diritto internazionale, ha voluto tenersi alla prudente disposizione della legge francese; vero è però che quando venne la legge francese i principii di diritto internazionale civile non erano stati dalla scienza così appurati come lo sono oggi; quindi io credo che la primitiva disposizione ministeriale non avrebbe i pericoli, che alcuno sembra trovarvi.

Però mi rimetto onninamente alla saviezza e dell'ufficio centrale e del Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io crederei opportuno di conservare la disposizione dell'articolo come venne proposta dall'ufficio centrale.

L'aggiunta che si trova nell'antico progetto del Ministero aveva un grave inconveniente, ed è che non era conforme ad una precisa disposizione di un Codice che è in vigore in una parte dello Stato, voglio dire il Codice austriaco.

Questo Codice è quello che più facilmente dà luogo all'applicazione di questa disposizione, inquanto che quelle province mal divise presentano molti casi di beni appartenenti a persone che muoiono in uno Stato e lasciano nell'altro beni sì stabili che mobili.

La disposizione della quale faccio cenno costituisce la seconda parte dell'art. 300 del Codice austriaco; essa è così concepita:

« I beni che non sono immobili sono soggetti alle stesse regole che reggono le persone dei proprietari. »

Come vede l'onorevole signor Commissario è più generica e più precisa di quella che si conteneva nell'antico progetto del Ministero.

In queste materie d'altronde io credo che sia opportuno lasciare una certa latitudine per l'applicazione del sistema della reciprocità, non però inquanto agli stabili, perchè per questi si è già provveduto, ma in quanto ai mobili.

Conseguentemente mi pare più conveniente di non fare alcun cenno, sia per non mettersi in contraddizione con una tale disposizione vigente in una parte dello Stato, sia per lasciare, come dicevo, maggior latitudine alla reciprocità, onde non mettersi nel caso, per avventura, che alcuno vada esente totalmente da pagar tassa e fra noi e nello Stato vicino, e viceversa alcuno sia aggravato della tassa nello Stato straniero e nel nostro.

Credo dunque più opportuno lasciare l'articolo quale venne formulato dall'ufficio centrale.

Presidente. Leggerò la prima parte dell'articolo dell'ufficio centrale, in cui il Senato ha già avvertito che si omettono le parole *mobili e crediti esistenti*, le quali si connettevano con quelle successive.

Metto ai voti questa prima parte; credo che il Commissario Regio non insisterà...

Commissario Regio. L'ho già dichiarato.

Presidente. Rileggerò l'art. 5 (V. sopra).

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. La esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del Regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti agli effetti del precedente articolo 5. »

L'ufficio centrale, coerente alla sua proposta, proporrebbe di sopprimere quest'articolo.

Commissario Regio. È di necessità la espres-

sione di esso per evitare alcuni pericoli che si temevano dalla sua applicazione.

Presidente. Leggo l'articolo 7.

« Art. 7. I valori soggetti a tassa proporzionale si stimeranno di 20 in 20 lire.

« Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

« Se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira sarà pagata una lira intera. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 8. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente. »

(Approvato).

« Art. 9. Se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti; l'uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito. »

(Approvato).

« Art. 10. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che si sia stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario.

« Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.

« Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dello stabile a cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli stabili.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra dividendi, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

L'ufficio centrale all'ultima parte dell'articolo dove è detto: « Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote aggiunge fra parentesi *rifatta*.

Commissario Regio. Non può esser fatta davvero seria difficoltà sull'aggiunta in parentesi di una parola la quale faccia intendere la dizione *conguagli di quote* dove per avventura non fosse intesa. Io sono forse il meno competente a fare osservazioni in questa materia, pure mi permetterò di farne una; e questa è se per avventura non sia meno conveniente entrare nella via d'introdurre nelle leggi in forma di parentesi parole che si usano nelle diverse province per chiarire una idea che dovrebbe cercarsi di rendere con una sola parola italiana di comune intelligenza.

Entrando in quella via potrebbe avvenire il caso di doverne mettere 4 o 5 di tali parole a chiarirne altre; questo certo non sarebbe poco sconcio a parer mio.

Quindi domando se non sarebbe forse meglio, se la parola *conguaglio* non sembra, come a me parrebbe, di universale intelligenza, aggiungerne altra, la quale per la sua struttura dease a tutti i paesi d'Italia ancor meglio l'idea che si vuol rappresentare. In questo rapporto mi veniva fatto di suggerire, in aggiunta, la parola *pareggiamento* che veramente descrive la cosa ed il fatto che vuole esprimersi, in modo quasi direi, *grafico*.

Presidente. L'ufficio centrale aderisce?

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'onorevole Commissario regio riconobbe quale era il proposito dell'ufficio centrale, il quale sostanzialmente fu indotto a collocare la parola *rifatta*, per questa unica ragione che l'abbiamo in una parte delle leggi che sono vigenti nello Stato, nel codice civile vigente. Ora oltrechè la parola *rifatta* è quella che volgarmente si usa di più, è anche legale.

La sostituzione della parola proposta dal Commissario regio mi pare non necessaria, perchè i *conguagli di quote* sostanzialmente sono sinonimi della parola proposta, e aggiungerò che la parola *rifatta* messa fra parentesi non mi pare possa nè alterare, nè restringere il senso della parola *conguaglio di quote*; ragione per cui si può dire che la parola *conguaglio di quote* sia parola comune a tutta Italia e tutti la comprenderanno, e la parola *rifatta* che sta nella parentesi è diretta a coloro che ne fanno uso volgarmente ed è usata nelle loro leggi. Per tal motivo credo non sia necessario di fare la sostituzione proposta la quale mentro da un canto nulla aggiungerebbe alla parola *conguaglio di quote*; non servirebbe allo scopo che è di valersi altresì di un vocabolo che conosciuto in certe parti e che è legale, come spiegazione del significato *conguaglio di quote*.

Senatore **Poggi**, *Ministro*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro*. Domanderei all'ufficio centrale se ha avuto occasione di esaminare se negli altri codici d'Italia vi sia qualche parola tecnica la quale corrisponda alla parola *conguaglio* che è quella comunemente conosciuta e ammessa dai legali, perchè se ciò fosse vi sarebbe forse la necessità di aggiungere in parentesi anche le parole tecniche o di dialetto che corrispondono alla voce *conguaglio* nelle altre province d'Italia.

Di più osserverò che questo caso, come ben avvertiva l'onorevole Commissario regio, può verificarsi nell'occasione non solo di questa legge ma di molte altre, perchè io ho avuto occasione di avvertire che anche nel codice di commercio Sardo e nel codice militare vi sono parole tecniche proprie delle antiche province, e ve ne potrebbero pur essere nei codici e leggi degli altri paesi onde potrebbe forse apparire più opportuno

di mettere una nota a piè dell'articolo per indicare che *conguaglio* corrisponde alla parola *rifatta* una volta usata nel Piemonte.

Imperocchè qual è la ragione che ha mosso l'ufficio centrale a mettere in parentesi la voce *rifatta*? Non altra che quella di fare intendere al popolo che *conguaglio* esprime *rifatta*, ma non è perchè *rifatta* sia la parola che il legislatore ha creduto di usare, tanto è vero che vien racchiusa fra parentesi.

Quindi basterebbe per la intelligenza del popolo piemontese che il senso della voce veramente legale e comune di *conguaglio* lo trovasse, se si crede, indicato nella nota, ma non mai nel testo della legge.

Così si eviterebbe quest'inconveniente, non solo nel caso attuale, ma in altri moltissimi che si devono verificare pur troppo, giacchè si tratta di unificare la legislazione di tante provincie d'Italia le quali non tutte han parlato nè parlano ancora la pura lingua italiana, ma usano voci di dialetto e poco intelligibili non solo nelle cose famigliari, ma anche nelle cose giuridiche.

Senatore **Arnulfo**. Nello scopo siamo tutti d'accordo debbo dichiarare però che l'ufficio centrale non ha fatto indagini negli altri codici italiani; ha creduto che colla parola *conguaglio* siasi spiegato ampiamente lo scopo cui mira quest'articolo. Se l'onorevole Ministro crede che si debba aggiungere alla parola *rifatta* quell'altre parole che si trovassero negli altri codici italiani, non ci sarebbe difficoltà di metterle. Siccome però l'onorevole Ministro riconosce che essendo collocata la parola *rifatta* fra parentesi non può alterare il senso dell'articolo, pare si possa forse prescindere dal fare ulteriori indagini.

Del resto l'ufficio si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. L'ufficio centrale persiste nel suo emendamento?

Senatore **Poggi**. Si può mettere in nota all'articolo.

Voci. No, no.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Non è un mezzo che sia praticato.

Presidente. Non so se si possa ammettere una legge con note, o almeno il caso è rarissimo.

Prima di mettere ai voti l'articolo, pregherei l'ufficio centrale di volermi dare uno schiarimento.

Vedo che nell'articolo 5 si è servito della parola *stabili* e nel 10 ammette la parola *immobili*; prego l'ufficio di dirmi se è pensatamente che si è posta questa diversità di locuzione, oppure se voglia indicare una sola e medesima cosa, perchè in quest'ultimo caso converrebbe fare una rettificazione.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale in questo non fece emendamenti, si attenne al progetto ministeriale, quindi non potrebbe sicuramente dire che abbia avuto un pensiero più che un altro, considerando queste parole come aventi un diverso significato, e si riferirebbe a quanto dirà il Ministero; del resto dichiara che egli è indifferente che si usi uno stesso vocabolo perchè nel pensiero suo devono avere un significato unico.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola per esprimere una mia opinione, ed è che il sistema di dare spiegazioni per via di parentesi come quello di darle per via di note non mi pare accettabile.

Questa parentesi sarebbe evidentemente indirizzata alle sole antiche province, e postociò l'ufficio centrale riconosce che la parola *conguagli* non solo è italiana, ma è esatta nel senso legale, non vedrei perchè si dovesse inserire la parola *rifatta* fra parentesi.

Non credo, ripeto, che si abbiano ad inserire nelle leggi nè parentesi nè note.

Senatore **Farina**. Mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che se egli non ha veduto leggi con note che si possano riguardare come facienti parte delle medesime, io ne ho vedute una quantità e se lo desidera glie lo farò vedere specialmente nelle leggi austriache nelle quali trovansi frequentemente parentesi tendenti appunto a spiegare alcune parole che forse non sono abbastanza chiare.

Del resto qui non si tratta di un dialetto, ma di un articolo del Codice, che non è solo degli antichi Stati, ma anche di una gran parte di quelli che si sono agiunti.

Io non posso sapere se nel progetto del nuovo Codice si userà la parola *rifatta* o piuttosto la parola *conguagli* perchè non è ancora stato presentato al Senato, ma inclino a credere che si userà *rifatta* perchè non so che si sia elevata su questo punto una discussione.

Mi pare quindi che il mettere una parentesi in questa legge, per spiegarne maggiormente il senso e per metterla soprattutto in armonia colla legislazione di una gran parte dello Stato, non faccia alcun male.

Senatore **Cibrario**. Vi saranno esempi di parole fra parentesi nelle leggi, ma io nel mio particolare li ignoro: ripeto nondimeno, che credo inutile la parola *rifatta*, nel caso nostro massimamente, dacchè il Codice civile esteso ad una gran parte d'Italia si serve di tale parola.

Presidente. Pregherei ancora il signor Commissario regio di voler chiarire la questione che ho mossa sulle parole *stabili* e *immobili* perchè la precisione nelle leggi non dev'essere soltanto un merito, ma un dovere.

Commissario Regio. Convengo perfettamente in quello che dice l'onorevole signor Presidente, che la legge deve usare una parola identica per esprimere un'identica idea. Questa è stata di certo un'inavvertenza; e se mi è lecito esprimere il mio pensiero, credo che dove si trova *stabili* si dovrebbe sostituire *immobili* perchè è un contrapposto più sensibile alla parola *mobili* e perchè anche, se mal non mi appongo, avrà minor incomodo il Senato a correggere, sembrandomi più spesso usata in questo progetto la parola *immobili*.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. La parola *immobili* è più consentanea al Codice civile degli antichi Stati del Regno; i beni si dividono in *mobili* ed *immobili*, e ciò perchè sotto quest'ultima denominazione contrapposta alla pre-

rietà mobiliare si comprendono non solo gli *stabili* propriamente tali, ossia gli *immobili per natura*, ma eziandio quegli altri, che tali vengono considerati o per destinazione del padre di famiglia, o per accessione, o per la cosa alla quale si riferiscono.

Così pure sono nell'istesso Codice promiscuamente usate, per indicare il pareggiamento delle quote fra i dividendi, le parole *conguaglio*, *rifatta*.

Presidente. Rimane inteso che in tutti gli articoli di questa legge si metterà sempre la parola *immobili* dove si trova la parola *stabili*.

Senatore **Taverna**. Faccio osservare che nell'articolo 5, vi è già la parola *stabili*.

Presidente. Adesso si dirà *immobili*.

Senatore **Mameli**. Giacchè ho la parola, farò un'osservazione su quest'articolo.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote, tra dividendi, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Si leggono nell'ultimo alinea le parole *e le rinuncie o le cessioni di beni*.

In questo io veggio un pleonaso ossia duplicazione che può indurre un errore di principio. La rinuncia di un'eredità, secondo i giureconsulti o è *abdicativa* o *astensiva* che voglia dirsi, ovvero *traslativa*: questa propriamente parlando viene indicata col nome di *cessione*, ed importa una vera traslazione di diritti e ragioni, soggetta per conseguenza alla tassa proporzionale di registro; ma non può dirsi lo stesso della rinuncia *abdicativa*, colla quale l'eredità si astiene soltanto dall'eredità; e quindi non essendovi passaggio di proprietà tra il rinunciatore ed il rinunciario, non può esservi subbietto d'imposta.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Pare all'ufficio centrale che sieno necessari amendue i vocaboli, in quanto che quando uno ha dei diritti in una comunione, quando uno ha diritto ad una porzione di eredità può rinunziarvi o cedere la porzione a cui ha diritto. Vi rinunzia, quando ciò fa senza corrispettivo, cede quando riceve un corrispettivo. Mi pare adunque che il progetto del Ministero sia in questa parte consono a ciò che si verifica cioè ai due casi suaccennati. Altro è cedere con corrispettivo, altro è dire io abbandono ai socii, ai coeredi la mia parte, lascio che la mia quota si divida fra i comunisti, od eredi.

Mi pare adunque che queste due espressioni abbiano il loro significato, e che possano senza inconvenienti mantenersi, e per queste ragioni l'ufficio non ha proposto emendamenti, ed adottò l'articolo ministeriale tale e quale fu presentato.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Le spiegazioni date dal signor Relatore mi inducono vieppiù ad insistere nella soppres-

sione delle suddette parole *le rinuncie*: primieramente non è esatto il dire che sotto il nome di *cessioni* si intendano solamente quelle che si fanno per titolo oneroso, ossia mediante corrispettivo, essendo ben ovvio che sotto quella parola generica s'intendano anche le cessioni fatte a titolo meramente gratuito.

Inoltre nel Codice civile sotto il titolo della *rinunzia* all'eredità s'intendono appunto l'*astensione* dell'erede, in virtù della quale colui che succede in virtù di sostituzione, o del diritto *accrescendi*, ovvero per legittima successione, ripete direttamente dalla volontà del testatore o dalla legge le sue ragioni, non già dal rinunciatore; mentre per contro nel caso di vera cessione, ossia traslativa rinunzia, il cessionario ripete immediatamente e direttamente dal cedente i suoi diritti; ed ecco la ragione della differenza negli effetti giuridici, per non doversi questi due casi nella legge confondere, e quindi il bisogno della proposta soppressione perchè se ne abbia chiaro e senza ambagi il concetto.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Sono costretto di osservare all'onorevole proponente che non può applicarsi il significato del vocabolo *rinunzia* nel modo con cui è usato in quest'articolo all'eredità da cui uno si astenga, che non voglia accettare, perocchè nell'articolo si dice *o alla eredità indivisa*, il che significa che il rinunciante ha accettato ed ha una parte nell'eredità indivisa.

Presidente. Metterò ai voti le quattro prime parti dell'articolo sulle quali non cade contestazione, poi metterò quest'ultima tenendo conto dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e di quello del Senatore Mameli, sempre quando egli intenda di fare delle sue osservazioni una proposta formale.

Senatore **Mameli**. Io faccio proposta formale della soppressione della parola *rinuncie*.

Senatore **Taverna**. Avverto di nuovo che qui ritorna la parola *stabili* come all'art. 5 che è stato votato.

Presidente. Il Senato ha stabilito che dappertutto dove si trova nella legge la parola *stabili*, questa verrà surrogata con quella di *immobili*.

Senatore **Taverna**. Non si può variare un articolo che è già stato votato.

Presidente. Prego il Senato di determinare se intende mantenere ancora per il solo art. 5 la parola *stabili*.

Molti Senatori. No, no.

Presidente. Quando si tratta di semplice locuzione, è permesso anche per coordinare tutto il sistema della legge di tornarvi sopra, e per ciò che è identico nella sostanza adottare una locuzione unica.

Interrogo il Senato se intenda di cambiare la parola *stabili* che s'incontra nell'art. 5 colla parola *immobili*, e che ciò segua dappertutto dove questa locuzione s'incontra nella legge attuale.

Molti Senatori. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti le prime quattro parti dell'articolo 10 che rileggerò (*V. sopra*).

(Approvato).

Vengo alla quinta parte sulla quale si propongono due emendamenti, l'uno dell'ufficio centrale consistente nell'aggiunta fra parentesi della parola *rifatta*.

Chi ammette questa parola voglia sorgere.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti la soppressione delle parole *e le rinuncie* fatta dal signor Senatore Mameli.

Quelli che consentono col Senatore Mameli non si alzeranno; quelli invece che vogliono mantenere il testo dell'articolo proposto nel progetto ministeriale acconsentito dall'ufficio centrale si alzeranno.

Chi ammette la parola *e le rinuncie* sorga.

(Dopo prova e controprova è soppressa).

Rileggerò la quinta parte dell'articolo in conformità delle seguite modificazioni.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra condidenti, o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti questa ultima parte dell'articolo, nel quale sono eliminate la parola *rifatta* e le parole *e le rinuncie*.

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo intero, chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 11. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e lo stabile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta per i trasferimenti degli immobili. »

« La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto. »

(Approvato).

« Art. 12. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto. »

« Un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse o derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

(Approvato).

« Art. 13. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti... »

Commissario Regio. Mi permetta un momento l'onorevole signor Presidente che l'interrompa per fare una dichiarazione ai membri dell'ufficio centrale e al

Senato; ed è che concordo che la discussione proceda a dirittura cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale. Sarò io che chiederò di parlare quando crederò di dover sottoporre al Senato le mie osservazioni.

Ho creduto debito mio di fare questa dichiarazione per rendere meno incomoda la discussione e la votazione.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del regio Commissario proseguo la lettura dell'articolo 13 seguendo le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

« È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate. Salvo però in tutti i casi il disposto dall'art. 102.

« Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciata o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse col fatto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite.

« Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denuncia e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutto ripetute in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione, è dovuta la sola tassa fissa. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Tutt'altro che opposizione io farò all'aggiunta dell'ufficio centrale; solo intendo di osservare pel conto che l'ufficio centrale e il Senato crederanno di farne, che può parere non conveniente, certamente poi non necessario, di fare un richiamo eccezionale di riserva al disposto di quest'articolo per una disposizione che figura nelle transitorie. Certamente che le disposizioni transitorie in una legge fanno eccezione alle disposizioni generali e comuni della legge medesima; e se mai questa legge avesse la fortuna che ebbe la seconda legge sul registro francese di essere in vigore per oltre un mezzo secolo, e chi sa anche per quanto in avvenire, sarà incomodo che chiunque legga questo: « salvo però in tutti i casi il disposto dell'articolo 102 » trovi in ciò una riserva di cui effetti dureranno forse per pochi mesi.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale ha proposto quest'aggiunta unicamente per un richiamo in una legge sì numerosa di articoli, perchè i meno periti difficilmente sanno trovare dove sia collocata la disposizione che porta l'eccezione.

Però per le osservazioni del Commissario regio l'ufficio centrale non disante di sopprimere l'aggiunta.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Nella prima parte di questo articolo, si dice:

« Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagato non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale; ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti. »

In molte province non esisteva la tassa di registro, però esistevano altre disposizioni equivalenti, quindi io vorrei sapere, se non sarebbe il caso di esprimere che quando alcuni atti hanno pagato una tassa, non devono essere più assoggettati ad un'altra, e se in questa parola di *registrati* siano anche comprese quelle tasse che fossero state pagate sotto altra denominazione.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'art. 102 secondo me soddisferà al dubbio elevato dall'onorevole Senatore Martinengo. Ivi è detto:

« Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, nei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, ecc., sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge. »

Mi pare che con questa avvertenza sia soddisfatto lo intento dell'onorevole preopinante, e vorrà perciò ritirare l'emendamento.

Presidente. Non essendovi ulteriori osservazioni metto ai voti l'art. 13, ben inteso che si ometteranno le parole: « salvo però in tutti i casi il disposto dello articolo 102. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 14. Il pagamento della tassa proporzionale per i contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, ed indipendente dalla volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di quei contratti si eseguisse prima che la condizione si avveri. »

Senatore Mameli. Questo articolo può dar luogo ad un dubbio di grave conseguenza che io credo che sia fuori dell'intenzione e del Ministero e dell'ufficio centrale.

Io penso che nel fondo saremo d'accordo:

« Il pagamento della tassa proporzionale per i contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva ed indipendente dalla volontà dei contraenti, ecc. »

Qui si accenna evidentemente alle distinzioni tra le condizioni casuali, le condizioni potestative e le condizioni miste; l'effetto in diritto è lo stesso, poichè nell'uno e nell'altro caso l'obbligazione non nasce prima che il caso si verifichi, e verificandosi l'obbligazione si retrotrae al tempo del contratto.

Questa osservazione dovrebbe condurmi a proporre che la disposizione si estendesse alle condizioni di qualunque natura: tuttavia pensando che versiamo in circostanze gravissime per le finanze, e che si tratta di legge nella quale vuoi far prevalere lo spirito di fiscalità, ammetto la differenza che si è voluta stabilire tra le condizioni il cui adempimento dipende da una mera

eventualità, e quelle dipendenti dalla pura volontà e fatto dei contraenti: ma non credo intenzione del Ministro proponente e dell'ufficio centrale lo attribuire il medesimo effetto alle condizioni miste, dipendenti cioè dal fatto d'una delle parti interessate e di un terzo. Ma ritenendo le parole dell'articolo « nei contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, ed indipendente dalla volontà dei contraenti, » si avrebbe una formola comprensiva anche delle condizioni miste ed è perciò che propongo di sostituire dopo la parola « sospensiva » le seguenti: « e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, » persuaso di avere assenziente anche l'ufficio centrale.

Così starebbe la condizione potestativa, ma sarebbe escluso il dubbio quando le condizioni dipendono dalla volontà di uno dei contraenti.

Sarebbe dunque la espressione: « e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti ».

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale se accetta questa modificazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale l'accetta come quella che tende a chiarir meglio il concetto.

Presidente. Secondo questa modificazione accettata dall'ufficio centrale e dal Commissario regio risulterebbe l'art. 14 in questi termini:

« Art. 14. Il pagamento della tassa proporzionale pei contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di que'contratti si eseguisse prima che la condizione si avveri.

Se non ci sono osservazioni in contrario metterò ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 15. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo ed indipendente dalla volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le 24 ore dopo del contratto che si risolve.

« Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima ».

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mamell.** Qui occorrerebbe egualmente di dire: « non dipendente dalla sola volontà dei contraenti ».

Presidente. Se non ci sono osservazioni in contrario rileggerò l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 16. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di uno stabile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette, che il

nome del nuovo possessore sia iscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto.

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione o d'anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti, o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria ».

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Farei una semplicissima osservazione.

Essendo nella prima parte dell'articolo detto « in mancanza di prove dirette » forse potrebbe per avventura parere inutile l'aggiunta colla quale si dice ammessa la prova contraria.

È chiaro che non si volle stabilire qui una presunzione *juris et de jure* di cui mancano le condizioni, che avrebbero dovuto scriversi perchè fosse tale. Ma non è che una semplice osservazione che abbandono volentieri alla saviezza e alla dottrina dei componenti l'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale non disconobbe che, a rigor di termini tutte le volte che si discutesse innanzi a persone legali la interpretazione dell'articolo, si dovrebbe fare quale l'onorevole Commissario ha accennato. Ma siccome questo articolo è diretto a persone che non hanno tutte profonde cognizioni, ha creduto che in una materia così grave si dovesse esplicitamente ammettere la prova contraria, anche per togliere ogni timore nel pubblico al primo comparire di questa legge se sia o non ammessa tale prova. Importa assai che, ammettendosi in quest'articolo mezzi eccezionali, e direi straordinari di prova unicamente tollerabili nelle leggi fiscali, vi sia il correttivo immediato, affinché ognuno sia tranquillo che la verità giustificata deve prevalere alla presunzione.

Con queste ragioni l'ufficio centrale crederrebbe utile assai di mantenere l'aggiunta.

Presidente. L'ufficio centrale insiste nella redazione che ho letto; Il Commissario regio non ne fa oggetto di opposizione speciale. Metto dunque ai voti l'articolo 16 nella conformità testè letta.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 17. Non è dovuta tassa di registro per estratti e copie degli atti già registrati ».

(Approvato)

Ora passeremo al titolo II.

Del modo di determinare i valori per l'applicazione della tassa proporzionale.

CAPO I. — *Basi della valutazione.*

Art. 18 di cui darò poi lettura (*V. infra*).

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi permetto di fare brevissime osservazioni sopra questo lungo articolo.

Comincerò da un'avvertenza che si riferisce al sesto alinea del N. 10 in fine, e ciò per andare incontro ad una giusta osservazione fatta dianzi dall'onorevole Presidente vale a dire, doversi in una legge la stessa idea denotare con parola identica.

Qui si parla di *multe*, a cui per tener dietro a quella regola dovrebbero sostituirsi le parole *pene pecuniarie*.

Altra avvertenza mi permetto di fare intorno alla mutazione che l'ufficio ha fatto nel numero 4 dell'articolo.

Il progetto come è stato portato al Senato diceva:

« 4. *Pei cottimi e contratti d'appalto* — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne sono suscettibili ».

L'ufficio centrale propone di sostituire i seguenti termini:

« 4. *Pei cottimi e contratti d'appalto*. — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il corrispettivo ».

La redazione primitiva è la ripetizione di ciò che ha la legge francese.

Con essa vuolsi prevedere il caso che il corrispettivo per avventura non possa valutarsi. Fra gli esempi addotti dai commentatori della legge francese vi è quello di chi abbia preso ad appalto la demolizione e riedificazione di una casa ed abbia in corrispettivo pattuito a favore suo una servitù; in questo caso dicono i commentatori che non essendovi prezzo nè corrispettivo valutabile in una somma certa, debbe valutarsi ciò che sta di contro al corrispettivo. Lascio questa osservazione all'apprezzamento dell'ufficio centrale e del Senato.

Finisco con un'ultima osservazione intorno al terzo ultimo alinea...

Presidente. Favorisca parlar un po' più forte.

Commissario Regio. « Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senz'altro siano esportati, ne sia fatta copia... »

Non mi facciano occhi severi gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, ma sono obbligato a chiedere una sospensione per la relazione che ha quest'inciso colla questione se la registrazione abbia a farsi sugli originali o sulle copie, perchè, quand'anche fosse deciso che la registrazione si abbia a fare sugli originali, potrebbe per questo caso speciale farsi eccezione; pure la cosa non è tuttavia senza qualche implicanza, chiedo quindi la sospensione.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio Centrale non ha difficoltà di aderire alla prima e terza delle fatte

osservazioni, la prima che contiene modificazione, la terza che contiene sospensione; quanto alla seconda che riflette il numero 4 relativa cioè al corrispettivo nei cottimi o contratti d'appalto, l'onorevole Commissario regio ha accennato un caso possibile dedotto dagli scrittori francesi, in conseguenza del quale crede che debba preferirsi la locuzione usata dal progetto del Ministero.

Pare all'ufficio centrale, che anche quando tal caso, d'altronde rarissimo, si verificasse, la locuzione usata nell'emendamento aver debba tuttavia la preferenza, poichè, sia pure, in ipotesi, che siasi concesso in appalto la demolizione di un fabbricato, ed in corrispettivo dell'opera siasi conceduta una servitù, questa servitù è valutabile come si valuta un'altra cosa, in quantochè si dice tuttodì che una servitù diminuisce il valore del fondo se è passiva, lo accresce se è attiva; sarà questione di perizia ma non è men vero che la costituzione della servitù è apprezzabile come corrispettivo, e siccome nell'emendamento dell'ufficio centrale si è usata la parola *corrispettivo*, così sarebbe applicabile anche nel caso proposto.

L'ufficio centrale inoltre propone questo emendamento in quanto che gli sembrò che male suonasse il dire in una legge che sarà da tenersi conto di una cosa se è valutabile essendo sott'inteso che non può valutarsi ciò che non è valutabile.

Per queste ragioni, credo che l'onorevole Commissario regio forse non insisterà perchè si cambi questo emendamento.

Commissario Regio. Non intendo insistere, ma a schiarimento debbo soggiungere che quando abbiamo in presenza una servitù, questa è valutabile assai più difficilmente che non sia la demolizione e la costruzione di una casa.

La legge francese ha voluto che la valutazione si stabilisse sulla cosa più facilmente valutabile, ma, ripeto, non ho ragione d'insistere e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Corsi. Domando la parola sul numero 10 dell'articolo.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Siccome le questioni si vanno moltiplicando e complicando, mi pare che sia opportuno che si vada man mano votando i paragrafi di questo articolo, ammesse sopra ciascuno di essi quelle osservazioni che possano essere presentate.

Senatore Corsi. Allora io mi riservo di prendere la parola al § 10.

Presidente. Se il Senato lo crede, si ripiglierà tutto questo articolo, e per ogni alinea si provocherà il voto tenendosi conto delle osservazioni già fatte dal Commissario regio e dall'ufficio centrale consentite: epperò prego i signori Senatori che credono di prendere la parola di far attenzione, perocchè quando cessa la let-

tura di ciascun alinea si provocherà il voto del Senato, se non si domanda la parola.

Leggo l'art 18 e num. 1.

« Art. 18. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« 1. Per gli affittamenti e per le locazioni. — Dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia alzarai. (Approvato).

« 2. Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni. — Dall'ammontare del credito e non dal prezzo corrispettivo. — Si accettano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento. »

(Approvato).

Darò lettura del n. 2. (V. *infra*).

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cotta. Io invocarei per i casi di fallimento susseguito da concordato la stessa eccezione di cui è cenno al n. 2. Con esso si eccettuano le traslazioni di crediti fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.

Se si ammette che nei casi di traslazione di crediti quando vengono fatti all'asta pubblica, debba la tassa solo prendersi per il corrispettivo che si dà, è evidente che quando interviene una causa giudiziale e che il credito viene ridotto ad una data somma, deve farsi luogo allo stesso trattamento, e così non prelevarsi la tassa di registro sovra la somma nominale, ma solamente su quelle che devono percevere i creditori.

In fatti vi sono dei concordati che si fanno al 5, al 10, al 15 p. 0/0: se si paga la tassa sulla somma primitivamente dovuta, si assorbirebbe tutto l'attivo.

L'analogia è perfetta; l'eccezione che si credette introdurre al n. 2 deve estendersi eziandio al caso del fallimento.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale riconosce la giustizia dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cotta: siccome però vi sono delle disposizioni negli articoli successivi della legge che riflettono i concordati, l'ufficio centrale proporrebbe al Senato che voglia votare sopra l'articolo di cui si parla, colla riserva di fare l'aggiunta di un alinea, semprechè, dopo l'esame che l'ufficio centrale si incarica di fare delle ulteriori disposizioni su questa materia, la riconoscerà necessaria per raggiungere lo scopo che si propose l'onorevole Senatore Cotta. Il che mediante, la legge farebbe il suo corso, e l'ufficio centrale po-

trebbe proporre esso medesimo l'aggiunta che riconosce conveniente.

Presidente. Il signor Senatore Cotta acconsente? Senatore Cotta. Acconsento.

Presidente. Ritenuta questa riserva si passa oltre: « 3. Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione. — Dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore. »

(Approvato).

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione. »

(Approvato).

« In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorsato dalla data dell'obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione.. »

(Approvato).

« 4. Per i cottimi e contratti di appalto. — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il corrispettivo. »

(Approvato).

« 5. Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo. — Dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo. »

(Approvato).

« 6. Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso. — Dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso. »

(Approvato).

« 7. Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimenti a titolo oneroso. — Dal capitale espresso nell'atto costitutivo. »

(Approvato).

« 8. Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione o per il loro riscatto. — Dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, per il trasferimento o per l'estinzione. — Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui al numero 2 di quest'articolo. »

(Approvato).

« 9. Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione. — Da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo. »

(Approvato).

« Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione fra quelle costituite sulla testa di

un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui.»
(Approvato).

« Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni. »

(Approvato).

« In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta, o quando non sia indicato un luogo determinato, s'avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercato in tali luoghi sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino. »

(Approvato).

« La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie. »

(Approvato).

« 10. Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte. — Dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 9. »

(Approvato).

« Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobiglia* compresa nell'eredità, questa *mobiglia* sarà stimata in ragione del tre per cento del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità salva la prova in contrario. »

(Approvato).

« Non sono imputati nella *mobiglia* presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani i vini, i fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio od altra negoziazione. »

(Approvato).

« Non si comprendono neppure fra la *mobiglia*, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni. »

(Approvato).

« Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della borsa anteriore alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione. »

(Approvato).

« I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi

nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denuncia o la consegna dei relativi titoli o documenti. »

(Approvato).

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non sono registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denuncia col pagamento della tassa o delle multe incorse. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Si dovrebbe dire *pene pecuniarie incorse* invece di *multe*.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore **Corsi**. Faccio un'osservazione sopra queste parole: « Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti purchè risultino da « scritture private che abbiano acquistata data certa « anteriormente all'apertura della successione o per « effetto dell'apertura della successione medesima. » Esse si trovano tanto nel progetto del Ministero quale è venuto dalla Camera dei deputati, come nel progetto dell'ufficio centrale.

Come si acquisti la data certa ce lo dice il Codice civile.

Mi pare che qui occorra qualche schiarimento, per spiegare che cosa si intende con queste espressioni che sarebbero un nuovo modo di dar certa data alle scritture private.

Se si parla di individuo il quale muore dopo aver firmato un obbligo, per la sua morte sicuramente quello acquista data certa, e non è il caso di dirlo. Ma essenzialmente credo che vogliasi dire qualche cosa d'altro, che finora non giunsi a ben intendere.

Mi è venuto il dubbio che, per esempio, Tizio si valga di un amico, e gli dica: io ho un patrimonio da lasciare a mio figlio, ma vorrei liberarlo dal pagamento di una parte della tassa, pel diritto di successione devoluto al Governo.

Non parliamo però delle successioni del figlio in cui il diritto è piccola cosa, ma di una successione in cui valga la spesa di fare anche qualche finzione.

Dunque egli si dichiara debitore nel suo testamento di L. 10,000 per esempio: non esisteva nessuna scrittura avanti. È una dichiarazione, una confessione di debito che si fa da un tale nel suo testamento. (Queste

confessioni di debito, chi è pratico degli affari forensi, sa che accadono soventissimo. Questa confessione di debito produrrà una esenzione dalla tassa, perchè, si dice, che per effetto della successione medesima, ha data certa il debito; se non che il testamento essendo atto autentico-pubblico non sarebbe il caso di chiarirne la data certa.

Io domando di essere chiarito e penso che le avventate parole sono un superfluo o conducono a dubbi, a dare fede a debiti che possono non essere.

Domandavo se in questo caso quel debito sarà o non sarà dedotto.

Senatore **Arnulfo**. Io credo che non sia dubbio il significato delle parole, *anteriamente all'apertura della successione*; colle medesime si è voluto spiegare che una scrittura privata acquista data certa col fatto dell'apertura della successione, tuttavolta che fu sottoscritta da colui che ha la successione trasmessa.

Si è anche voluto dire di più, vale a dire che la data certa deve essersi acquistata anteriormente alla successione, onde togliere ogni dubbio che l'acquisto della data certa che per avventura avvenisse dopo, sia sufficiente per ottenere la deduzione dei debiti.

Venendo all'inconveniente che l'onorevole Senatore addusse facendo una ipotesi, che cioè uno disponga per testamento e in esso dichiarò di essere debitore di una somma verso un terzo, sebbene non lo sia, onde portarla in deduzione dell'asse ereditario, e non pagare la tassa per tale concorrente, mi pare che l'esempio non calzi all'argomento, in quanto che or parliamo di scritture private, e delle cautele onde evitare frodi. Evidentemente questo ed altro si può fare in un testamento che non sia vero: la possibilità non può negarsi; ma è d'uopo ammettere altresì che non ci è legge, per quanto perfetta, che possa antivenire questa possibile rarissima frode; e dico rarissima perchè è molto dubbio che ci sia chi in un atto, qual'è un testamento, voglia confessarsi debitore di somma non dovuta per risparmiare il diritto di registrazione, voglia dico riconoscersi debitore e rischiare il più per il meno. Si possono fare dei legati e delle istituzioni d'erede con segreta fiducia, onde fare pervenire indirettamente eredità e legati a chi, se fosse nominato direttamente, pagherebbe un più vistoso diritto di successione; ma e che perciò? sono frodi rarissime ma inevitabili.

Ma ripeto, l'esempio di un testamento che ha in sé la data certa, non risponde alla difficoltà che si vorrebbe elevare relativamente alle scritture private.

Prego però l'onorevole preopinante di percorrere le ulteriori disposizioni di quest'articolo, e troverà che ci fu previdenza nella loro redazione per ovviare possibilmente anche alle frodi da lui temute. Difatti si prescrive che il creditore e il debitore debbano, non ostante le apparenze del titolo, dichiarare che sono realmente ancora e creditore e debitore. L'onorevole preopinante ha troppa esperienza per non vedere che, se non si può contestare la possibilità che fra creditore e debitore na-

scano degli accordi, è però caso rarissimo che colui il quale non è realmente debitore voglia confessarsi tale, e dare in mano ad un terzo un titolo che lo potrebbe vincolare al pagamento di una somma che egli non deve.

Riassumendo per conseguenza, dirò, la deduzione dei debiti risultanti da scritture private è giusta come la deduzione dei debiti comprovati da atto pubblico tuttavolta che si giustifica la data certa anteriore alla successione, o che si acquista col fatto della successione medesima; e che le cautele che si sono in quest'articolo introdotte sono sufficienti, di quella sufficienza che si può desiderare in una legge qualunque, onde escludere la frode.

Aggiungerò che la disposizione relativa alla dichiarazione da farsi dal creditore e dal debitore della sussistenza del debito, non è disposizione nuova, poichè fu introdotta nella legge del 1851, la quale disposizione fece, mi sia lecito il dirlo, ottime prove. E ciò dico perchè ebbi l'onore di essere a capo dell'amministrazione delle finanze, che ebbe a promuovere l'esecuzione della legge del 1851, che conteneva simile disposizione, la quale non faceva parte delle leggi precedenti.

Posso dichiarare al Senato che con tale precauzione si può dire che non si verificarono frodi alle leggi relative alla deduzione dei debiti.

Ripetendo dunque una disposizione la cui utilità ebbe la sanzione dell'esperienza io credo che il Senato faccia cosa ottima e prudente.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Non domanderò la soppressione di queste parole, perocchè colle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, si è data una spiegazione che ci fa vedere quali potrebbero essere le conseguenze di una tal disposizione; ma io ripeterò una cosa sola, ed è che essenzialmente queste parole sarebbero assolutamente inutili in quanto che, se non diretto a stabilire che per l'aperta successione una scrittura privata acquista data certa, non è la successione che faccia acquistare tal data, è la morte di chi ha firinato quella scrittura; sono d'accordo coll'onorevole relatore dell'ufficio che saranno rarissimi i casi di soprusi, di frodi, ma la sola possibilità che avvengano, basterebbe, parmi, a far sì che il legislatore provvedesse, e non è mai troppa la vigilanza per respingere le frodi contro le imposte.

Del resto io non ho fatto queste osservazioni che per avere uno schiarimento per mia norma e non insisto per la soppressione.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. L'ultima parte di quest'articolo stabilisce che si debba pagare la tassa e la multa incorsa, io vorrei proporre la soppressione di queste parole perchè recanerebbero quasi ad un effetto retroattivo. Dirò generalmente che i Governi esteri che

occupavano molte parti del nostro paese, cercavano far pagare più tasse che potevano, e che se ora si dovessero anche pagare le multe per casi di contravvenzione ad una legge stabilita da un Governo estero, la cosa sarebbe molto grave; quindi, se il Senato lo credesse, proporrei la soppressione di queste ultime parole, e delle multe incorse.

Senatore Arnulfo. L'ufficio non potrebbe accettare l'emendamento proposto, ed io mi lusingo che l'onorevole Senatore sarà persuaso che non sarebbe utile lo accettarlo in quanto che il sistema della legge sta in questo, che vi sono degli atti i quali debbono denunziarsi in un termine fisso, cioè consegnarsi, presentarsi in un termine fisso per pagare la tassa sotto pena di una multa; vi sono degli atti che non sono da presentarsi al registro salvo quando se ne voglia far uso.

Ora colla deduzione dei debiti di cui in quest'articolo, si ammettono e gli uni e gli altri di tali atti per la deduzione; ma se uno vuole farsi titolo di un atto che doveva essere in un termine fisso denunziato, e non lo fu ed è perciò incorso nella multa, vi sarà ragione per dispensare dal pagamento di questa, perchè uno si giovò di quel medesimo atto che fu oggetto di disobbedienza alla legge? Ove ciò s'ammettesse, vi sarebbe una patente ingiustizia.

Diffatti se si dovesse pagare la multa tuttavolta che se ne facesse la produzione od uso qualunque, per quale ragione, se la legge fa un favore permettendo di valersene per ottenere la deduzione del debito, si dovrebbe aggiungere il condono della multa che siasi precedentemente incorsa?

Credo che mediante questa spiegazione, l'onorevole Senatore vedrà che non è possibile di ammettere la proposta soppressione.

Presidente. (al Senatore Martinengo). Persiste nella sua proposta?

Senatore Martinengo. La ritiro.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Poggi.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Domanderei uno schiarimento all'ufficio centrale intorno alla redazione dell'ultima parte dell'articolo ora letto. Si dice: « se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non sono registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente, ecc. »

Domanderei se non convenisse meglio dire: « se questi documenti saranno stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non verranno registrati » poichè si configura un caso che accadrà dopo che questa legge sarà pubblicata. A me fa un poco di senso questa locuzione, lo direi piuttosto: « questi documenti saranno stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non verranno registrati ecc. ecc. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Con quest'alinea si vuole prevedere il caso in cui trattandosi di documenti stipulati dopo la pubblicazione della legge, se ne faccia uso e non siano stati registrati.

In questo caso dice la legge, fatene uso ma prima fateli registrare.

Dunque le parole *sono registrati*, nell'opinione dell'ufficio centrale, si riferirebbero a *furono stipulati*. Però se si vuol dire *non saranno stati registrati*, non dissente, perchè il concetto sarà meglio chiarito.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Direi allora invece di *furono stipulati, saranno stati stipulati*, perchè la legge non è ancora pubblicata.

Senatore Arnulfo, Relatore. Sì, sì.

Presidente (al Ministro Poggi). Abbia la bontà di dire come concepirebbe l'emendamento.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. « Saranno stati stipulati, e non siano registrati ».

Senatore Lauzi. Io desidero uno schiarimento dall'ufficio centrale. Per la legislazione tuttavia vigente in Lombardia, si deducono, dirci, *de jure*, dall'importo dell'eredità le spese funerarie e quelle di ultima malattia. Ora siccome qui l'articolo non ammette deduzione di debiti se non emergono da documenti autentici o di data certa anteriori all'apertura della successione, e siccome questo genere di spese non si compie e non si liquida che dopo la morte della persona della cui eredità si tratta, io domanderei se in virtù di questa legge non si potrà dedurre, come è espressamente prescritto dalla legge in quelle province, l'ammontare delle spese funerarie e di ultima malattia, le quali in alcune eredità possono essere considerevoli.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale crede che se il Senato approva questo articolo, deroga evidentemente alla disposizione accennata dall'onorevole Senatore Lauzi, e crede che vi deroghi con ragione in quanto che le spese funerarie non sono un debito ereditario ma una passività dell'erede che ha il dovere di provvedere alla sepoltura di colui che gli trasmise le sue sostanze.

Dunque tali spese non sono da dedursi dalla eredità per quanto privilegiate esse sieno.

Quanto alle spese di ultima infermità, o risultano da scritture stipulate talvolta poco prima della morte, e corrono la sorte di tutte le altre scritture; o non risultano da scritture come nella maggior parte dei casi, ed allora non vi è ragione per cui si possa a questa natura di debiti fare migliore accoglienza di quella che si faccia ad un altro debito per qualunque privilegio. La legge è mestieri che determini in modo assoluto e non dubbio, ciò che vuole e ciò che non vuole.

I debiti non accertati con scrittura prima della morte di quello che trasmise l'eredità, è mestieri di abbandonarli, è mestieri di non dedurli dall'eredità; del resto si va incontro alle frodi; e d'altronde, quanto alle spese di ultima infermità, vi sarebbero più gravi pericoli che frodi si facessero, oltrechè vi sarebbero continuamente dei litigi. Perchè niuno ignora, e lo sanno molto più i magistrati che siedono in quest'aula, quali e quante difficoltà sorgono, tuttavolta che si deve stabilire l'ammontare delle spese di ultima infermità per le quali i codici accordano privilegi.

Il determinare dove comincia l'ultima infermità, è sempre cosa difficile, perchè è difficile, che si possa dichiarare l'epoca in cui la malattia diventò incurabile, ed è quindi pressochè sempre oggetto di litigio gravissimo; quindi ove si ammettesse la deduzione di tali debiti, oltre all'inconveniente comune a tutti gli altri debiti non giustificati da scrittura, avverrebbe quest'altro che l'accertamento del rilevare sarebbe di gravissima difficoltà.

Ora non potendo la legge ammettere la deduzione di tutti indistintamente i debiti, onde evitare i possibili non solo, ma i sicuri inconvenienti e le frodi, è mestieri limitare la deduzione a quella natura di debiti ereditari che sono giustificati da titoli, e lasciare che gli altri costituiscano un peso per l'erede, ma non facciano un diritto di deduzione di debito.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Accennando solo per incidente che non accadono nelle province a cui alludo questi litigi che teme l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, dirò ad ogni modo che siccome la mia interpellanza non tendeva che a mettere in chiaro una aperta contraddizione tra una disposizione della legge civile vigente in Lombardia e la disposizione della legge che stiamo discutendo, così dal momento che l'ufficio centrale dichiara che ritiene con questa legge abolita la legge civile, non ho più nulla a dire.

Presidente. Rileggo l'alinea in discussione secondo la modificazione introdottavi.

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non sieno registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denuncia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse.

(Approvato).

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autenticata e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un notaio o dal giudice, o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo dell'apertura della successione ».

(Approvato).

Presidente. Viene ora la parte di cui il signor Commissario regio ha chiesta la sospensione.

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senzachè siano esportati, ne sia fatta copia autenticata, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni ».

L'ufficio centrale ha consentito alla domandata sospensione.

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti. »

(Approvato).

« Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali. »

(Approvato).

« 11. Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito. — Dalla metà dell'intero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato, o non minore di dieci anni ».

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata. »

(Approvato).

« 12. Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione, liquidazione o trasmissione. — Dalle somme che vi sono indicate in capitali ed in interessi, o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo. »

Senatore **Arnolfo**, Relatore. In conseguenza della votazione degli articoli 3 e 4 occorre togliere da questo paragrafo la parola liquidazione.

Presidente. Darò lettura di questo paragrafo escludendone la parola liquidazione (Vedi sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Non posso mettere ai voti l'intero articolo per causa dell'avvenuta sospensione di uno de' suoi paragrafi.

Molte voci. A domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani al tocco per la continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa di registro.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).